

Il Codice Civile

Commentario

fondato da Piero Schlesinger
diretto da Francesco D. Busnelli

Giuseppe Werther Romagno

Dello sconto bancario

Artt. 1858-1860



GIUFFRÈ EDITORE

Sezione non inclusa

ART. **1858**

NOZIONE

Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

SOMMARIO: 1. La configurazione giuridica del contratto di sconto nella prospettiva codicistica. — 1.1. La tesi della compravendita di crediti. — 1.2. La tesi del mutuo. — 1.3. Lo sconto come contratto di credito. — 2. Gli elementi della fattispecie. — 2.1. La preventiva deduzione dell'interesse. — 2.2. L'anticipazione del credito ceduto. — 2.3. Il trasferimento del credito. — 2.4. La futurità del credito ceduto. — 2.5. La previsione del buon fine del pagamento del credito. — 3. Considerazioni sulla configurazione giuridica del contratto di sconto. Lo sconto come contratto di liquidità. — 4. La forma del contratto. — 5. La conclusione del contratto. — 5.1. Lo sconto come contratto consensuale. — 5.2. Preliminare di sconto. — 5.3. Il castelletto di sconto. — 6. I soggetti del rapporto. — 6.1. La posizione dello scontatore. Lo sconto come contratto soggettivamente qualificato. — 6.2. La posizione dello scontatario. — 6.3. Il debitore ceduto. — 7. L'oggetto del contratto. — 7.1. Lo sconto di note di pegno. — 7.2. Lo sconto di ricevute bancarie o sconto improprio. — 7.2.1. Natura giuridica della ricevuta bancaria. — 7.2.2. Inquadramento giuridico dell'operazione di finanziamento su ricevute bancarie. — 7.3. L'anticipazione su fatture o sconto di fatture. — 7.4. Brevi considerazioni conclusive sulle operazioni di finanziamento su ricevute bancarie e su fatture. — 8. Il risconto

1. La configurazione giuridica del contratto di sconto nella prospettiva codicistica.

L'art. 1858 c.c. definisce lo sconto come « il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'im-

porto di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine del credito stesso ». La fissazione di una definizione normativa ha ravvivato il dibattito dottrinale relativo all'inquadramento dogmatico della figura in esame, fornendo, in una prospettiva del tutto inedita (1), nuovi elementi alla discussione che agitava gli studiosi della materia fin da epoca risalente (2). Da questo punto di vista, la previsione dell'art. 1858 c.c. ha determinato, sia pure lentamente, il superamento delle teorie che si contendevano il campo prima dell'entrata in vigore del nuovo codice civile, propense a ricondurre l'operazione di sconto entro gli schemi concettuali di due contratti tipici, come la compravendita e il mutuo, i quali potevano vantare a loro favore una grande tradizione giuridica (3).

Eppure, il raggiungimento di tale risultato non è stato né repentino né agevole. Questa circostanza, in una certa misura, è imputabile alla singolare tecnica utilizzata dai compilatori del nuovo codice per fornire la definizione dello sconto. In effetti, la previsione dell'art. 1858 c.c. sembra essenzialmente protesa a rappresentare la sostanza economica dell'operazione, senza avere troppa cura dei termini giuridici che la esprimono. In questa norma il legislatore ha fatto uso di un linguaggio tecnico poco rigoroso, affidandosi a formule ed espressioni linguistiche elaborate dagli operatori del

(1) La presenza di una norma definitoria costituisce per l'interprete un valido ed obiettivo punto di riferimento in precedenza inesistente. Per alcune considerazioni in questa direzione cfr. F. MARTORANO, voce *Sconto bancario*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, Torino, 1969, 783.

(2) Al riguardo cfr. G. PANZARINI, *Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito*, Milano, 1984, 1 ss.

(3) Da questo punto di vista merita approvazione lo sforzo ricostruttivo profuso, in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice, da un'autorevole dottrina (F. MESSINEO, *Natura giuridica del contratto di sconto dopo la riforma del codice civile*, in *Operazioni di borsa e di banca. Studi giuridici*, 3^a ed. agg., Milano, 1966, 443 ss., spec. 459 ss.), la quale, benché sia pervenuta a risultati non soddisfacenti, ha avuto indubbiamente il merito di affrancare definitivamente lo sconto dai tradizionali contratti di riferimento, contribuendo nel contempo al riconoscimento della piena autonomia concettuale della figura. Secondo la tesi in discorso, lo sconto si configura come un contratto tipico, come tale diverso e distinto sia dalla compravendita sia dal mutuo, in forza del quale lo scontatore procede al volontario adempimento (anticipato) di un debito altrui, cioè del debito pecuniario vantato dallo scontatario nei confronti di un terzo (il debitore ceduto), e, in corrispettivo, acquista la titolarità del credito adempiuto come « mezzo di rimborso » o, più correttamente, Termine estratto capitolo *(solvendo)* di esso debito ».

ART. **1859**

SCONTO DI CAMBIALI

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole « senza accettazione ».

SOMMARIO: 1. Lo sconto cambiario. Considerazioni generali. — 2. L'oggetto dello sconto cambiario. — 3. La conclusione del contratto. — 4. I diritti dello scontatore. — 4.1. L'azione cambiaria. — 4.2. L'azione causale. — 4.3. Il coordinamento fra l'azione causale e l'azione di regresso. — 4.4. L'azione di indebito arricchimento. 5. Lo sconto di tratte con cessione della provvista. — 5.1. I requisiti formali. — 5.2. I requisiti sostanziali. — 5.3. La notificazione della cessione. — 5.4. La tutela dello scontatore.

1. Lo sconto cambiario. Considerazioni generali.

L'articolo 1859 c.c. contempla lo sconto cambiario, il quale si fonda sul trasferimento di crediti pecuniari incorporati in titoli di credito di natura cambiaria, ovvero assoggettati allo specifico regime giuridico della cambiale (1).

Si tratta della forma più diffusa di sconto nella prassi delle

(1) E. COLAGROSSO, *Diritto bancario. Soggetti. Titoli. Negozi giuridici*, Roma, 1947, 103 ss. e 249 ss.; L. BIANCHI D'ESPINOSA, *Le leggi cambiarie nell'interpretazione della giurisprudenza (1934-1968)*, 3^a ed. riv. e agg., Milano, 1969, 214 e 221; A. FIORENTINO, *Del conto corrente. Dei contratti bancari*, art. 1823-1860, in *Comm. cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, 2^a ed. riv. e ampl., Bologna-Roma, 1969, 180; G. MOLLE, *I contratti bancari*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, 4^a ed., Milano, 1981, 409; P. MARANO, *Lo sconto*, in T. TETI e P. MARANO, *I contratti bancari*, Milano, 1999, 721.

relazioni commerciali (2). La spiegazione di tale fenomeno risiede principalmente nella maggiore tutela assicurata allo scontatore rispetto allo sconto ordinario (3), la quale si riesce ad apprezzare da prospettive differenti.

In primo luogo, per effetto della girata, lo scontatario-girante, ai sensi degli artt. 19 e 54 della legge cambiaria e degli artt. 21 e 49 della legge assegni, assume le vesti di obbligato cartolare, poiché risponde verso lo scontatore-giratario del pagamento del debitore principale (4), secondo la disciplina dei titoli di credito. Concretamente, quindi, lo scontatore, come si evince dall'art. 1859 c.c. (5),

(2) Nell'ambito delle relazioni bancarie, lo sconto cambiario costituisce l'ipotesi assai più frequente, al punto che, nel lessico contrattuale corrente, il termine generico "sconto" è impiegato per designare specificatamente l'operazione di finanziamento attuata sul rilascio di effetti cambiari, come si può facilmente constatare analizzando i capitoli e i regolamenti interni degli istituti di credito. Per alcune considerazioni in questo senso cfr. V. ANGELONI, *Lo sconto. Studio di diritto bancario*, Milano, 1919, 5; G. MOLLE, *I contratti bancari*, cit., 372.

(3) Per la verità, nella pratica commerciale lo sconto isolato — ovvero avente ad oggetto in modo sporadico e saltuario, un singolo titolo di credito o, tutt'al più, una pluralità di titoli da scontare unitariamente — non è molto diffuso. Assai più spesso, l'operazione di sconto si inserisce nell'ambito di un più vasto accordo, precedentemente intercorso fra la banca e il cliente, diretto a disciplinare programmaticamente le modalità e le condizioni di scontabilità degli effetti, nonché i limiti dell'anticipazione complessivamente concessa al sovvenuto (c.d. castelletto di sconto). Sul tema specifico si rinvia al § 5.3. del Commento all'art. 1858 c.c.

(4) F. MESSINEO, *Natura giuridica del contratto di sconto dopo la riforma del codice civile*, in *Operazioni di borsa e di banca. Studi giuridici*, 3ª ed. agg., Milano, 1966, 466.

(5) L'art. 1859 c.c. chiarisce che lo scontatore vanta nei confronti dello scontatario, oltre l'azione cartolare di regresso, anche l'ordinaria azione derivante dal rapporto contrattuale sottostante. Secondo la ricostruzione più accreditata (F. MESSINEO, *Natura giuridica del contratto di sconto dopo la riforma del codice civile*, cit., 466; G. DONADIO, *Lo sconto*, Milano, 1948, 37; S. SOTGIA, *Dei contratti bancari*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da M. D'Amelio e E. Finzi, Firenze, 1949, 186-187; A. FIORENTINO, *Del conto corrente*, cit., 181; E. DE BIASE, *I contratti bancari*, Napoli, 1957, 135), avvalorata dalle risultanze dei lavori preparatori del codice civile (si veda la Relazione del Guardasigilli n. 745, secondo cui lo sconto di cambiali è regolato « dal principio dell'autonomia dell'operazione e quindi dell'esistenza e persistenza del rapporto sottostante di prestito; in modo che la banca, oltre ai c.d. diritti cartolari, che le derivano dal legittimo possesso del titolo cambiario, ha anche quelli che le derivano dal rapporto fondamentale, e quindi l'azione causale diretta alla restituzione della somma anticipata »), con la previsione del primo comma dell'art. 1859 c.c., il legislatore del 1942 ha inteso porre fine alla questione dibattuta se **Termine estratto capitolo** le non conteneva una disciplina

SCONTO DI TRATTE DOCUMENTATE

La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso.

SOMMARIO: 1. Lo sconto di tratte documentate. — 2. La configurazione giuridica dell'operazione di finanziamento attuata tramite tratte documentate. — 3. La posizione dello scontatario. — 4. La posizione dello scontatore. — 5. La realizzazione della garanzia.

1. Lo sconto di tratte documentate.

L'art. 1860 c.c. fa riferimento ad una particolare forma di sconto, avente ad oggetto cambiali tratte documentate (c.d. sconto documentato o anche sconto documentale o documentario) (1).

Si tratta di una particolare operazione di finanziamento ove il contratto di sconto si trova inserito nell'ambito di un preesistente rapporto di compravendita su documenti (artt. 1527 e ss. c.c.) (2),

(1) Lo sconto della tratta documentata viene anche identificato con lo sconto della carta commerciale. A differenza dello sconto di carta di credito e di quello della carta di comodo, lo sconto della carta commerciale trae origine da un effettivo rapporto di compravendita di merci, dal quale discende l'obbligo di pagamento del trattario verso il traente e, quindi, offre la certezza dell'esistenza di una reale transazione economica. E. COLAGROSSO, *Le operazioni bancarie su documenti*, Milano, 1938, 83 e 147; P. SARACENO, *Le operazioni bancarie*, Milano, 1957, 169.

(2) La vendita su documenti o contro documenti ha pur sempre ad oggetto la merce rappresentata dal titolo e non il titolo medesimo. Quest'ultimo incorpora non già un diritto (reale) sulla merce, ma il diritto (di credito) alla consegna della stessa. In argomento cfr. D. RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*,

intercorrente fra lo scontatario, quale parte venditrice, e il trattario della cambiale, quale parte acquirente (3). In tal modo lo scontatore anticipa al venditore-scontatario l'importo della cambiale tratta (4), incorporante l'obbligazione del compratore di pagare la merce non ancora consegnata e rappresentata da documenti (5), i quali vengono materialmente allegati alla cambiale (6).

diretto da A. Cicu e F. Messineo, rist. 2^a ed. riv. e ampl., Milano, 1971, 544; P. GRECO e G. COTTINO, *Della vendita*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1968, 377 e 381-382; C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da F. Vassalli, Torino, 2^a ed., 1993, 450; A. LUMINOSO, *La compravendita*, 7^a ed., Torino, 2011, 191; ID., *La vendita*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2014, 345; A.M. MUSY, *Alcune vendite speciali*, in A.M. MUSY e S. FERRERI, *I singoli contratti. 1. La vendita*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco, Torino, 2006, 343-344; F. MASTROPAOLO e R. TRIOLA, *Collegamenti negoziali, clausole contrattuali e garanzie*, in F. MASTROPAOLO (a cura di), *I contratti di garanzia*, in *Tratt. dei contr.*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2006, 1578.

(3) G. DE SEMO, *Diritto cambiario*, Milano, 1953, 97-98; C. GIANNATTASIO, *Lo sconto bancario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1963, I, 118-119; A. FIORENTINO, *Del conto corrente. Dei contratti bancari*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 2^a ed. riv. e ampl., Bologna-Roma, 1969, 202; M. TONDO, *Dello sconto bancario*, in *Comm. teorico-pratico cod. civ.*, diretto da V. de Martino, Libro IV, *Delle obbligazioni: Dei contratti bancari*, art. 1834-1860, Roma, 1970, 612; E. GABRIELLI, *Il contratto di sconto*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1984, I, 115; S. AMBROSINI, voce *Sconto bancario*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, XIII, Torino, 1996, 282; G. CAVALLI, *Lo sconto*, in L. CAPALDO e G. CAVALLI, *Contratti bancari. 2. Il credito documentario. Lo sconto*, Milano, 1993, 317; A.M. CARRIERO, *Il contratto di sconto*, in E. GABRIELLI e F. MAIMERI (diretto da), *Contratti bancari*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 2002, 53; R. MARSEGLIA, *Lo sconto*, in F. PIRAINO e S. CHERTI (a cura di), *I contratti bancari*, Torino, 2016, 128.

(4) Quantunque la norma si riferisca espressamente alla sola cambiale tratta, un'autorevole dottrina ritiene che la relativa disciplina possa essere estesa anche all'assegno bancario documentato. Così E. COLAGROSSO, *Le operazioni bancarie su documenti*, cit., 87; D. RUBINO, *La compravendita*, cit., 566. In senso contrario si può osservare che proprio lo specifico riferimento alla cambiale tratta e il particolare privilegio concesso allo scontatore inducono a circoscrivere la portata dell'art. 1860 c.c. alla sola cambiale tratta.

(5) Secondo un radicato convincimento (D. RUBINO, *La compravendita*, cit., 543; G. MIRABELLI, *Dei singoli contratti*, in *Comm. cod. civ.*, 3^a ed., Torino, 1991, 182; B. CARPINO, *La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendita di eredità*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, 11, Torino, 1984, 329-330. Sembra aderire all'orientamento tradizionale anche A. LUMINOSO, *La*

Termine estratto capitolo su documenti, disciplinata dagli

Sezione non inclusa